



Fiumalbo, 09 agosto 2010

ALLA CITTADINANZA

OGGETTO: OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E/O DETENTORI DI CANI

ORDINANZA N. 55/2010

IL SINDACO

Premesso che:

- la tutela della vivibilità e del decoro del paese è uno dei principali obiettivi dell'Amministrazione Comunale;
- Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, passeggiate) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, persone affette da disabilità ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado;

Considerata

- la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Preso atto,

- delle reiterate segnalazioni in merito alla presenza di cani non custoditi lungo la pubblica via e negli spazi pubblici;
- delle reiterate lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;



Considerato che

- chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane, anche non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- il recupero delle deiezioni canine costituisce dovere civico del proprietario e di ogni altro soggetto che, a qualsiasi titolo conduce o detiene cani in luogo pubblico o di uso pubblico;

Appurato, inoltre, che l'abbandono delle deiezioni animali sulle strade, sui marciapiedi, nelle aree pubbliche in genere, nei parchi, nelle aiuole e soprattutto nei luoghi frequentati dai bambini, comporta rischi igienico – sanitari ed è causa di degrado del patrimonio pubblico, ne impedisce la fruibilità, determinando lo scadimento della qualità urbana;

Rilevato che la cattiva custodia, gestione e conduzione dei cani nelle aree ad uso pubblico, spesso non trattenuti in maniera idonea in modo da eliminare ogni possibile rischio per la sicurezza delle persone o degli altri animali, oltre ad essere causa di scadimento della qualità urbana e di limitazione della fruibilità di dette aree, rappresenta un incombente pericolo per le persone e gli animali ed influisce in modo negativo sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini, disattendendo le vigenti normative che disciplinano la materia;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, attraverso l'adozione del presente provvedimento;

Visti:

- Il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Il D.P.R. 31.03.1979 (GU 150 del 02.06.1979) art. 3 che attribuisce ai Comuni la competenza di vigilare sulle leggi e regolamenti relativi alla protezione animale ed al patrimonio zootecnico;
- L'art. 32 della legge 23.12/1978, n. 833;
- La Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- La legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;
- La L.R. 17.02.2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale"
- L'ordinanza del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 23.03.2009, n. 68;
- La L.R. 27.04.2000 che definisce le "Nuove norme per il controllo della popolazione canina e felina";
- L'art. 117 del D.lgs. 31.03.1998, n. 112;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- La Legge 24 luglio 2008, n.125;

Richiamata:

- L'ordinanza del Sindaco nr. 28 del 29.06.2007



Per motivi di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubbliche;

ORDINA

Art. 1 – Custodia dei cani.

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:

a. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada pubblica;

b. I cani utilizzati per la guardia potranno essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private purché non accessibili al pubblico ed esponendo un appropriato cartello di avvertimento. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo o per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa, in modo tale da evitare che il cane o altro animale possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione;

c. Gli animali dovranno essere tenuti in modo ed ambiente tale da non arrecare disturbo o danni a persone, cose ed altri animali. I detentori di cani dovranno provvedere alla loro custodia; gli animali devono inoltre essere mantenuti in condizioni igieniche idonee;

d. I cani di tutte le razze presenti stabilmente nel territorio del Comune dovranno essere iscritti all'anagrafe canina del Comune di Fiumalbo;

e. Sono esenti dall'uso del guinzaglio i cani delle Forze armate e degli organi di polizia quando vengono utilizzati per servizio;

Art. 2 – Condotta dei cani.

E' previsto:

a. L'obbligo di utilizzo del guinzaglio per i cani in tutti gli spazi pubblici;

b. L'obbligo di guinzaglio e museruola per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;

Art. 3 – Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni.

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani":

a. di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;



b. di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici;

Art. 4 – Sanzioni.

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16.01.2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00;

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, Servizio Veterinario, Corpo Forestale dello Stato, ed a tutti gli agenti di Pubblica Sicurezza il controllo e l'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza si renderanno applicabili le sanzioni previste dalla Legge e, fatte salve le eventuali responsabilità penali, sarà comminata una sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 500,00**, estinguibile in via breve con **€ 50,00**, nella determinazione della sanzione si terrà conto della gravità dell'infrazione.

AVVERTE ALTRESI'

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di inizio della pubblicazione all'albo Comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO
(f.to Alessio Ing. Nizzi)